

Vincolo di destinazione ad uso scolastico della p.ed. 265, C.C. Molveno

Del. n. 596 del 13/04/2015

Determinazioni in ordine al vincolo di destinazione ad uso scolastico della p.ed. 265, C.C. Molveno, ai sensi dell'articolo 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (legge provinciale sulla scuola).

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Pag. di 4 RIFERIMENTO: 2015-S167-00037

Reg.delib.n. 596
Prot. n. 110/15-D

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Determinazioni in ordine al vincolo di destinazione ad uso scolastico della p.ed. 265, C.C. Molveno, ai sensi dell'articolo 107 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente il sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino (legge provinciale sulla scuola).

Il giorno 13 Aprile 2015 ad ore 08:30 nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE
Ugo Rossi

Presenti:
VICE PRESIDENTE
Alessandro Olivi

ASSESSORI
Donata Borgonovo Re

Carlo Daldoss

Michele Dallapiccola

Sara Ferrari

Mauro Gilmozzi

Assenti:

Tiziano Mellarini

Assiste:

LA DIRIGENTE

Patrizia Gentile

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5, concernente "Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino", che prevede, in particolare all'articolo 106, l'erogazione da parte della Provincia di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica riguardanti edifici adibiti o da adibire a scuole dell'infanzia equiparate, demandandone l'attuazione ad apposito regolamento, nonché, all'articolo 107, la costituzione in tal caso di un vincolo di destinazione da disciplinarsi sempre con apposito regolamento;

visto il Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009 il quale stabilisce i criteri per definire le condizioni e la durata del vincolo, i casi in cui ne è richiesta la pubblicità mediante annotazione nel libro fondiario nonché le modalità di estinzione dello stesso prevedendo in particolare:

che la costituzione del vincolo comporta l'obbligo di non distogliere dalla loro destinazione le strutture adibite a scuola dell'infanzia equiparata per il periodo determinato nel provvedimento di concessione dei contributi decorrente dalla data di fine dei lavori;

che il vincolo è reso pubblico mediante annotazione nei libri fondiari, nei casi in cui la durata del vincolo sia pari o superiore a 15 anni;

che l'annotazione è effettuata a cura del dirigente della struttura provinciale competente in materia di edilizia scolastica e a spese del soggetto beneficiario e che il provvedimento di concessione del contributo costituisce titolo per l'annotazione;

che la durata del vincolo, comunque non inferiore a cinque anni e non superiore a venticinque, è commisurata all'entità dei contributi concessi;

che nel corso della durata del vincolo la Giunta provinciale, previa richiesta motivata del soggetto beneficiario, può autorizzare l'utilizzo dell'edificio o di parte di esso per finalità diverse da quelle per le quali è stato concesso il contributo, purchè si tratti di finalità di pubblico interesse e che detta autorizzazione costituisce titolo per la cancellazione anticipata del vincolo dal libro fondiario relativamente alla parte di esso adibita ad uso diverso;

considerata la determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 104 del 18 settembre 2012 con la quale ai sensi del comma 2 dell'articolo 106 della predetta legge provinciale n. 5/2006 è stato concesso il contributo di Euro 1.084.006,78 alla Parrocchia di San Carlo Borromeo di Molveno per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà adibito a scuola dell'infanzia ed è stata tra l'altro prevista l'istituzione di un vincolo venticinquennale di destinazione ad uso infanzia sull'immobile stesso, individuato dalla p.ed. 265, in partita tavolare indicata per errore materiale al n. 55 anziché al giusto n. 22, C.C. Molveno, a decorrere dalla data di fine lavori, avvenuta il 28 febbraio 2014;

vista la nota pervenuta di data 16 settembre 2014 al prot. n. 489084 con la quale il legale rappresentante dell'ente proprietario dalla scuola dell'infanzia di Molveno ha chiesto che il vincolo previsto sia esteso alla sola parte dell'edificio occupata dalla scuola dell'infanzia (sub 1) posto che al termine dell'intervento di ristrutturazione è emersa la necessità di garantire alla comunità locale anche un servizio socio educativo di Tagesmutter da collocare in una parte dell'edificio stesso (sub 2);

visti la relazione ed il piano di casa materialmente divisa, a firma dell'ing. Luigi Nicolussi, presentati dalla Parrocchia San Carlo Borromeo in allegato alla lettera pervenuta al Servizio competente il giorno 19 novembre 2014, al prot. n. 645455, dai quali si evincono le superfici dell'immobile oggetto della richiesta di vincolo utilizzate dalla scuola dell'infanzia e la porzione individuata per il servizio socio-educativo, situata al

primo piano sul lato ovest del fabbricato;
dato atto che nella nota di data 28 novembre 2014, pervenuta il 4 dicembre 2014 al n. di prot. 647442, il presidente dell'Ente gestore della scuola dell'infanzia ha dichiarato che gli spazi da destinare a nido familiare non limitano ne condizionano le attività della scuola materna, tenuto conto che le superfici utilizzate allo scopo soddisfano abbondantemente le dotazioni stabilite dalle vigenti normative per una scuola di due sezioni e che sulla scorta di un'analisi dei dati storici relativi alle iscrizioni e di una proiezione del loro andamento per i prossimi anni è evidente che è da escludere la necessità di istituire in futuro, per il Comune di Molveno, una terza sezione;

considerato l'esame prot. n.189606632 effettuato il 18 marzo 2015 dal tecnico del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado nel quale viene espresso parere positivo in merito alla richiesta di svincolo di destinazione ad uso scolastico della porzione materiale 2 della p.ed. 265 in C.C. Molveno in considerazione delle richieste e degli elaborati presentati;

vista la determinazione del Dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado n. 23 di data 18 marzo 2015 che determina l'annotazione all'albo provinciale di un nuovo servizio di nido familiare-Tagesmutter nel Comune di Molveno ai sensi della legge provinciale 12 marzo 2002,n. 4 e s.m.; a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

d e l i b e r a

di dare atto che ai sensi del comma 2 dell'articolo 106 della legge provinciale n. 5/2006 con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 104 del 18 settembre 2012 è stato concesso il contributo di Euro 1.084.006,78 alla Parrocchia di San Carlo Borromeo di Molveno per la ristrutturazione dell'immobile di proprietà adibito a scuola dell'infanzia ed è stata tra l'altro prevista l'istituzione di un vincolo venticinquennale di destinazione ad uso infanzia sull'immobile stesso, individuato dalla p.ed. 265, in partita tavolare indicata per errore materiale al n. 55 anziché al giusto n. 22, C.C. Molveno, a decorrere dalla data di fine lavori, avvenuta il 28 febbraio 2014;

di dare atto che con determinazione n. 23 di data 18 marzo 2015 il dirigente del Servizio Infanzia e istruzione del primo grado ha autorizzato un nuovo servizio di nido familiare-Tagesmutter presso il Comune di Molveno;

di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa, la cancellazione del vincolo dalla destinazione d'uso scuola infanzia della porzione materiale 2 della p.ed. 265 in C.C. Molveno, come risultante dal piano di casa materialmente divisa, a firma dell'ing. Luigi Nicolussi, allegato alla nota della Parrocchia pervenuta al Servizio competente in data 19 novembre 2014, prot. n. 615455, che individua le superfici dell'edificio destinate al servizio di nido familiare-Tagesmutter;

di confermare conseguentemente l'istituzione del vincolo venticinquennale di destinazione ad uso scolastico della parte dell'immobile individuato dalla p.ed. 265 contraddistinto dalla porzione materiale 1 come rappresentato sul piano di casa materialmente divisa, a firma dell'ing. Luigi Nicolussi, citata al precedente punto;

di dare atto che nel corso della durata del vincolo di destinazione posto con determinazione del Dirigente del Servizio Istruzione n. 104 del 18 settembre 2012, corrispondente ad un periodo di venticinque anni a decorrere dal giorno 28 febbraio 2014, il vincolo sarà ripristinato in caso di cessazione del servizio di nido familiare-Tagesmutter ora autorizzato, salvo quanto disposto dall'articolo 4, comma 1 del Regolamento in materia di edilizia scolastica e di vincolo di destinazione di cui al D.P.G.P. n. 18-20/Leg. di data 28 settembre 2009.

LC